



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 maggio 2014
(OR. en)**

9605/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0165 (COD)**

LIMITE

**ENT 119
MI 411
CODEC 1233**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	9015/14 ENT 113 MI 379 CODEC 1118
n. doc. Comm.:	11124/13 ENT 194 MI 558 CODEC 1506
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica la direttiva 2007/46/CE - Orientamento generale(*) Quando adotta un orientamento generale dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, il Consiglio non agisce ai sensi dell'articolo 294, paragrafi 4 e 5 del TFUE.

I. INTRODUZIONE

1. Il 13 giugno 2013 la Commissione ha trasmesso la proposta di regolamento summenzionata, unitamente alla rispettiva proposta di decisione¹, al Consiglio e al Parlamento europeo. Le due proposte sono volte a garantire la diffusione in tutta l'Unione del servizio eCall basato sul numero di emergenza 112.

¹ Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (doc. 11159/13 TRANS 338 CODEC 1516).

2. La proposta di regolamento stabilisce disposizioni concernenti i requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo. Richiede che i nuovi tipi di autovetture e veicoli commerciali leggeri siano costruiti in modo tale da garantire che, in caso di incidente grave eCall inoltri in automatico, oppure manualmente, una chiamata di emergenza al numero 112. Data la natura delle informazioni fornite dal servizio, la proposta prevede anche norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati.
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il proprio parere il 19 settembre 2013.
4. Il Garante europeo della protezione dei dati ha sottoposto il suo parere al Consiglio e al Parlamento europeo il 29 ottobre 2013.
5. Il Parlamento europeo (relatrice Sig.ra Olga SEHNALOVA, S&D, CZ) ha adottato la sua posizione in prima lettura il 26 febbraio 2014.
6. Il gruppo "Armonizzazione tecnica" (Veicoli a motore) ha esaminato la proposta nel corso di sei riunioni, cinque delle quali tenutesi durante l'attuale presidenza. Nell'ultima riunione del gruppo del 7 maggio 2014 le delegazioni hanno convenuto il testo che figura nell'allegato alla presente nota, con alcune questioni in sospeso.
7. Nel frattempo la decisione sulla diffusione in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile è stata adottata dal Consiglio l'8 maggio 2014 (doc. 8493/14 TRANS 197 CODEC 995 PE 237).

II. PRINCIPALI MODIFICHE AL TESTO

8. Il gruppo "Armonizzazione tecnica" (Veicoli a motore) ha modificato come segue il testo della Commissione:

A. Chiarimento dell'oggetto (articolo 1)

Per descrivere meglio l'oggetto del presente regolamento si è aggiunto che riguarda anche i sistemi, i componenti e le entità tecniche relativi ai sistemi eCall.

B. Chiarimento delle deroghe (articolo 2 e allegato)

Si è specificato che sono esonerati dal campo di applicazione del regolamento i veicoli prodotti in piccola serie, i veicoli con omologazione individuale e i veicoli che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un sistema eCall.

C. Aggiunta di nuove definizioni (articolo 3)

Sono state aggiunte al testo diverse nuove definizioni per contemplare e chiarire i termini utilizzati nel regolamento o quelli che potrebbero essere utilizzati in futuri atti delegati o di esecuzione. Sono state aggiunte altresì definizioni relative ai servizi di terzi.

D. Possibilità di servizi di terzi (articolo 5)

In questo articolo riguardante gli obblighi dei costruttori è stata aggiunta una disposizione specifica che prevede la possibilità che i proprietari di veicoli si avvalgano di servizi di terzi in aggiunta al sistema eCall basato sul 112.

E. Compatibilità con i sistemi di navigazione satellitare (articolo 5)

Si è chiarito che i produttori possono scegliere che i ricevitori dei loro sistemi eCall siano compatibili, oltre che con sistemi Galileo e EGNOS, anche con altri sistemi di navigazione satellitare.

F. Accesso agli operatori indipendenti (articolo 5)

Si è specificato che sia il sistema eCall basato sul 112 sia il sistema di servizi di terzi devono essere accessibili agli operatori indipendenti ai fini della riparazione e della manutenzione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2007.

G. Norme sul trattamento dei dati (articolo 6)

È stata aggiunta una disposizione specifica la quale prevede che i dati non siano conservati oltre il periodo strettamente necessario per il funzionamento del sistema eCall. Si è inoltre specificato che tali dati non devono essere utilizzati per alcun altro scopo.

H. Atti di esecuzione (articoli 9 bis e 9 ter)

Poiché si è deciso che i requisiti dettagliati relativi alla protezione dei dati vengano adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione piuttosto che atti delegati, si sono aggiunti gli articoli 9 bis e 9 ter al fine di chiarire il campo di applicazione degli atti di esecuzione e la procedura di comitato pertinente.

I. Data di applicazione (articolo 12)

La data di applicazione è stata fissata a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

J. Modifica degli allegati

L'allegato è stato modificato al fine di prevedere l'esonero per talune categorie di veicoli.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

9. Benché il testo attuale del regolamento sia in larga misura accettabile per le delegazioni, vi è ancora un limitato numero di riserve e di proposte redazionali.

a) una delegazione ha una riserva generale sui servizi di terzi, ritenendo che non debbano essere menzionati affatto nel presente regolamento; tale delegazione ha una riserva anche sull'articolo 5, paragrafo 2 bis, lettera b).

b) una delegazione propone di sopprimere il termine "costante" nell'articolo 6, paragrafo 1.

IV. CONCLUSIONE

10. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:

- esaminare e risolvere le questioni in sospeso illustrate nell'allegato alla presente nota, e
- trasferire al Consiglio il testo così modificato ai fini di un accordo su un orientamento generale.

2013/0165 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo e che modifica
la direttiva 2007/46/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") ha istituito un sistema UE generale di omologazione dei veicoli a motore³.

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

- (2) I requisiti tecnici relativi a numerosi aspetti di sicurezza e ambientali per l'omologazione dei veicoli a motore sono stati armonizzati a livello di Unione, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza stradale in tutta l'UE.
- (3) Al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale, la comunicazione "eCall: è ora di diffonderlo"⁴ propone nuove misure per accelerare la diffusione nell'Unione di un servizio di chiamata d'emergenza a bordo dei veicoli. Una delle misure proposte consiste nel rendere obbligatorio il montaggio di sistemi eCall di bordo in tutti i nuovi tipi di veicoli, iniziando dalle categorie di veicoli M1 e N1, come definite nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE.
- (4) Il 3 luglio 2012, il Parlamento europeo ha adottato la relazione "eCall: un nuovo servizio 112 per i cittadini"⁵, che invitava la Commissione a presentare una proposta, nell'ambito della direttiva 2007/46/CE, al fine di garantire la diffusione obbligatoria di un sistema eCall pubblico e basato sul 112 entro il 2015.
- (5) Si prevede che il sistema eCall dell'UE ridurrà il numero di vittime nell'Unione e la gravità delle lesioni causate dagli incidenti stradali. L'introduzione obbligatoria del sistema eCall renderebbe il servizio disponibile a tutti i cittadini, contribuendo così alla riduzione delle sofferenze umane, dell'assistenza sanitaria e di altri costi.
- (6) La fornitura di informazioni accurate e affidabili sul posizionamento è un elemento essenziale dell'efficacia di funzionamento del sistema eCall di bordo. È quindi opportuno chiederne la compatibilità con i servizi forniti dai programmi di navigazione satellitare, compresi i sistemi stabiliti nel quadro dei programmi Galileo e EGNOS di cui al regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)⁶.
- (7) È opportuno che l'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo si applichi inizialmente solo alle autovetture e ai nuovi tipi di veicoli commerciali leggeri (categorie M1 e N1) per i quali esiste già un meccanismo di attivazione adeguato.
- (8) L'obbligo di dotare i veicoli del sistema eCall di bordo fa salvo il diritto di tutte le parti interessate, quali i costruttori di automobili e gli operatori indipendenti, di offrire servizi complementari di emergenza e/o a valore aggiunto, paralleli o che poggiano sul sistema eCall di bordo basato sul 112. Tuttavia, tali servizi complementari vanno concepiti in modo da non aumentare la distrazione del conducente.

⁴ COM(2009) 434 definitivo.

⁵ 2012/2056 (INI).

⁶ GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

- (9) Al fine di assicurare la libera scelta dei consumatori e una concorrenza leale, di stimolare l'innovazione e di aumentare la competitività dell'industria delle tecnologie dell'informazione dell'Unione sul mercato mondiale, il sistema eCall di bordo deve essere accessibile senza discriminazioni a tutti gli operatori indipendenti e deve basarsi su una piattaforma interoperabile e ad accesso libero per eventuali future applicazioni o servizi a bordo dei veicoli.
- (10) Per mantenere l'integrità del sistema di omologazione, solo i sistemi eCall di bordo che possono essere oggetto di una serie completa di prove devono essere accettati ai fini del presente regolamento.
- (11) I veicoli prodotti in piccole serie e i veicoli omologati a norma dell'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE sono esclusi a norma della direttiva 2007/46/CE dalle prescrizioni sulla protezione degli occupanti in caso di urto frontale e di urto laterale. Vanno pertanto esclusi dall'obbligo di soddisfare le prescrizioni relative a eCall. **Inoltre, alcuni veicoli delle categorie M1 e N1 non possono essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato.**
- (12) I veicoli per uso speciale devono soddisfare le prescrizioni relative a eCall di cui al presente regolamento, laddove i veicoli di base/incompleti siano dotati del meccanismo di attivazione di eCall adeguato.
- (13) Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema eCall di bordo deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁷ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)⁸, in particolare per garantire che i veicoli dotati di sistemi eCall, in condizioni di funzionamento normali di eCall 112, non siano tracciabili e non siano oggetto di controllo costante e che la serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo comprenda le informazioni minime necessarie per la gestione adeguata delle chiamate di emergenza. **Ciò è conforme alle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati e riportate nel "Documento di lavoro sulle implicazioni in materia di protezione dei dati e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall", adottato il 26 settembre 2006⁹.**

⁷ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁸ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁹ 1609/06/EN – WP 125.

(13 bis) I produttori applicano tutte le misure necessarie per rispettare le norme sulla vita privata e la protezione dei dati stabilite dal presente regolamento.

- (14) Gli organismi europei di normazione, ETSI e CEN, hanno elaborato norme comuni per la diffusione di un servizio eCall paneuropeo, che devono applicarsi ai fini del presente regolamento, in quanto ciò agevolerà l'evoluzione tecnologica del servizio eCall a bordo dei veicoli, garantirà l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione e diminuirà i costi di attuazione per l'Unione nel suo complesso.
- (15) Al fine di garantire l'applicazione di requisiti tecnici comuni riguardanti il sistema eCall di bordo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'esonero di determinati veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1 dall'obbligo di installazione dei sistemi eCall di bordo e di stabilire requisiti tecnici dettagliati e prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi eCall di bordo e l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche separate progettati e costruiti per tali veicoli. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15 bis) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per l'istituzione di norme dettagliate sulla tutela della vita privata, la procedura per l'omologazione CE, il sistema di numerazione della scheda di omologazione CE, il modello della scheda informativa, il modello della scheda di omologazione CE e il modello del marchio di omologazione CE. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁰.

¹⁰ **GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.**

- (16) I fabbricanti di veicoli devono avere un tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici del presente regolamento.
- (17) Il presente regolamento è un regolamento nuovo e distinto nel contesto della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2007/46/CE, pertanto è opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, III, IV, VI e XI di tale direttiva.
- (18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la realizzazione del mercato interno attraverso l'introduzione di requisiti tecnici comuni per i veicoli nuovi omologati dotati del sistema eCall, non possono essere realizzati a dovere dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti generali per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda il sistema eCall di bordo e i sistemi, i componenti e le entità tecniche relative ai sistemi eCall.

Articolo 2

Campo di applicazione

- 1.** Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1 quali definiti ai punti 1.1.1. e 1.2.1. della Parte A dell'allegato II della direttiva 2007/46/CE e ai sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi a eCall, progettati e costruiti per tali veicoli.

Non si applica ai seguenti veicoli:

- a) i veicoli prodotti in piccole serie omologati a norma degli articoli 22 e 23 della direttiva 2007/46/CE;**
- b) i veicoli omologati ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2007/46/CE;**
- c) i veicoli che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un sistema eCall, secondo le disposizioni del paragrafo 2.**
- 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, per l'individuazione dei veicoli o classi di veicoli delle categorie M1 e N1 che per ragioni tecniche non possono essere dotati di un meccanismo di attivazione di eCall adeguato, in base a un'analisi costi-benefici effettuata o commissionata dalla Commissione e tenendo conto di tutti gli aspetti di sicurezza e tecnici pertinenti.**
- Tali atti delegati vengono adottati entro [12 mesi dopo la data di entrata in vigore].**

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2007/46/CE, si intende per:

- 3) "eCall", una chiamata di emergenza al numero 112 effettuata dal veicolo, sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette una serie minima di dati e apre un canale audio tra il veicolo e lo PSAP per il servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;**
- 2) "centro di raccolta delle chiamate di emergenza" (PSAP), un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato membro, in cui pervengono inizialmente le chiamate di emergenza;**
- 1) "PSAP più idoneo", quello definito previamente dalle autorità per coprire le chiamate d'emergenza da un dato luogo o per le chiamate d'emergenza di un certo tipo;**
- 0) "PSAP per il servizio eCall", lo PSAP più idoneo definito previamente dalle autorità competenti che è il primo ricevere e gestire le eCall;**
- 1) "sistema e-Call di bordo", un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima di dati e attiva un canale audio basato sul 112 tra gli occupanti del veicolo e uno PSAP per il servizio eCall;
- 2 bis) "equipaggiamento di bordo", equipaggiamento montato a bordo del veicolo che fornisce o ha accesso ai dati del veicolo necessari per effettuare una chiamata del servizio eCall tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;

- 2 ter) "transazione eCall", l'apertura di una sessione di comunicazioni mobili senza fili attraverso una rete pubblica di comunicazioni senza fili e la trasmissione di una serie minima di dati standardizzata da un veicolo a uno PSAP per il servizio eCall e l'apertura di un canale audio tra il veicolo e lo stesso PSAP;**
- 2 quater) "serie minima di dati" (MSD), le informazioni definite dalla norma EN 15722:2011 — "Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — Serie minima di dati ("MSD") di eCall" — e inviate allo PSAP per il servizio eCall;**
- 2 quinquies) "rete pubblica di comunicazione mobile senza fili", una rete di comunicazione mobile senza fili accessibile al pubblico conformemente alle direttive 2002/21/CE¹¹ e 2002/22/CE¹² del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- 2 sexies) "sistema eCall supportato da servizi di terzi"¹³ (TPS eCall), una chiamata di emergenza effettuata dal veicolo a un terzo prestatore di servizi (TPSP) sia automatica, mediante l'attivazione di sensori montati sul veicolo, sia manuale, che trasmette una serie minima di dati (MSD) e apre un canale audio tra il veicolo e il TPSP tramite le reti mobili di telecomunicazione senza fili;**
- 2 septies) "terzo prestatore di servizi" (TPSP), un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali essere autorizzato a ricevere chiamate eCall e a trasmettere la serie minima di dati (MSD) allo PSAP per il servizio eCall;**
- 2 octies) "sistema e-Call di bordo di servizi di terzi", un sistema attivato automaticamente attraverso sensori di bordo oppure manualmente, che invia, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, una serie minima di dati e attiva un canale audio tra il veicolo e il TPSP.**

¹¹ **GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.**

¹² **GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.**

¹³ **RO**: contraria a disciplinare i servizi di terzi in questo regolamento.

Articolo 4
Obblighi generali dei costruttori

I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli di cui all'articolo 2 sono dotati di un sistema eCall di bordo, conformemente al presente regolamento e agli atti adottati a norma del medesimo.

Articolo 5
Obblighi generali dei costruttori

1. I fabbricanti garantiscono che tutti i nuovi tipi di veicoli e i sistemi, i componenti e le entità tecniche relativi a eCall, progettati e costruiti per tali veicoli, sono fabbricati e omologati a norma delle prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del medesimo.
2. I fabbricanti dimostrano che tutti i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire che, in caso di incidente grave rilevato mediante l'attivazione di uno o più sensori o processori all'interno del veicolo, verificatosi nel territorio dell'Unione, è inviata in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza 112.

I fabbricanti dimostrano che i nuovi tipi di veicoli sono costruiti in modo da garantire la possibilità di attivare manualmente una chiamata eCall al numero unico di emergenza europeo 112.

I fabbricanti garantiscono che il controllo di attivazione manuale della chiamata eCall è progettato in modo tale da evitarne l'uso improprio.

- 2 bis. Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il diritto del proprietario del veicolo di utilizzare un sistema TPS eCall di bordo che fornisca un servizio analogo, in aggiunta al sistema eCall di bordo basato sul 112, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:**

a) il sistema TPS eCall di bordo è conforme allo standard EN 16102:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto – eCall – requisiti operativi per la gestione da parte di terzi";

b) i fabbricanti garantiscono che vi è un solo sistema attivo alla volta e che il sistema eCall di bordo basato sul 112 è avviato automaticamente in caso di mancato funzionamento del sistema TPS eCall di bordo;¹⁴

c) i fabbricanti menzionano nel manuale di istruzioni che il proprietario può scegliere in ogni momento di utilizzare il sistema eCall di bordo basato sul 112 in luogo del sistema TPS eCall di bordo.

3. I fabbricanti garantiscono che i ricevitori dei sistemi eCall di bordo sono compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi di navigazione satellitare, compresi i sistemi Galileo e EGNOS. **I fabbricanti possono scegliere, in aggiunta, la compatibilità con altri sistemi di navigazione satellitare.**
4. Soltanto i sistemi eCall di bordo che possono essere sottoposti a prova sono accettati ai fini dell'omologazione CE.

5 bis. I fabbricanti dimostrano che, in caso di grave guasto del sistema che comporti l'incapacità di effettuare una chiamata eCall basata sul 112 o una chiamata TPS eCall, gli occupanti del veicolo ne sono avvertiti.

6. Il sistema eCall di bordo e il sistema TPS eCall di bordo sono accessibili a tutti gli operatori indipendenti senza discriminazioni a fini di riparazione e manutenzione conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 e Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo¹⁵.

¹⁴ RO è contraria a questa modifica.

¹⁵ **GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.**

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9, che stabilisce i requisiti tecnici dettagliati e le prove per l'omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo e per l'omologazione CE dei sistemi, componenti ed entità tecniche relativi ai sistemi eCall.

I requisiti tecnici e le prove di cui al primo comma sono basati sulle prescrizioni di cui ai paragrafi 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis e 6 e sulle seguenti norme, ove applicabili:

-a) EN 15722:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall";

- a) EN 16072:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto – eSafety - requisiti operativi per eCall paneuropeo";
- b) EN 16062:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto – eSafety – eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP)";
- c) EN 16454:2013 "Sistemi intelligenti di trasporto — eSafety — valutazione della conformità di eCall da punto a punto", per quanto riguarda la conformità del sistema eCall di bordo al servizio eCall paneuropeo;

c bis) EN 16102:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto – eCall – requisiti operativi per la gestione da parte di terzi";

- d) eventuali norme europee relativi ai sistemi eCall adottati in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012 o regolamenti UNECE supplementari relativi ai sistemi eCall vincolanti per l'Unione.

Tali atti delegati vengono adottati entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore].

8. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 per aggiornare le versioni delle norme di cui al paragrafo 7 quando viene adottata una nuova versione.**

Articolo 6
Norme sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati

-1. Il presente regolamento non pregiudica le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. Qualsiasi trattamento dei dati personali mediante il sistema eCall di bordo è conforme alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive citate.

1. I fabbricanti garantiscono che il sistema eCall di bordo non è tracciabile e non è oggetto di controllo costante¹⁶ prima dell'attivazione della chiamata eCall. **È consentita la conservazione nella memoria interna del sistema eCall di bordo delle precedenti posizioni del veicolo, ma i dati devono essere costantemente soppressi per assicurare che vengano conservati solo i dati strettamente necessari per indicare la posizione e la direzione di marcia. Tali dati non devono essere disponibili al di fuori del sistema di bordo ad alcuna entità prima dell'attivazione del sistema eCall.**

Le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy sono integrate nel sistema eCall di bordo al fine di fornire agli utilizzatori di eCall un livello di protezione della privacy adeguato, nonché le necessarie tutele per prevenire la sorveglianza e gli abusi.

2. La serie minima di dati inviata dal sistema eCall di bordo contiene solo le informazioni minime di cui alla norma EN 15722:2011 "Sistemi intelligenti di trasporto - eSafety - serie minima di dati per chiamate eCall (MSD)".

2 bis. I dati personali contenuti nel sistema di bordo eCall non vengono conservati più a lungo di quanto necessario per la loro trasmissione allo PSAP idoneo. I dati trasmessi vengono utilizzati esclusivamente per gli scopi perseguiti con la loro trasmissione.

Vengono cancellati non appena non sono più necessari per gli scopi perseguiti con la loro trasmissione.

¹⁶ SI propone di sopprimere il termine "costante".

3. Nel manuale di istruzioni i fabbricanti forniscono informazioni chiare e complete sul trattamento dei dati effettuato attraverso il sistema eCall di bordo, in particolare riguardo a:
- a) il riferimento alla base giuridica per il trattamento;
 - b) il fatto che il sistema eCall di bordo è attivato in automatico;
 - c) le modalità di elaborazione dei dati seguite dal sistema eCall di bordo;
 - d) le finalità dell'elaborazione dati di eCall;
 - e) i tipi di dati raccolti ed elaborati e i destinatari di tali dati;
 - f) il periodo di conservazione dei dati nel sistema eCall di bordo;
 - g) il fatto che non vi è alcun controllo costante del veicolo prima dell'attivazione del sistema eCall;
 - h) le modalità per l'esercizio dei diritti degli interessati nonché il servizio di contatto responsabile del trattamento delle domande di accesso;
 - i) le eventuali informazioni supplementari necessarie riguardo al trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di un servizio TPS eCall privato e/o di altri servizi a valore aggiunto.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano dettagliatamente il requisito dell'assenza di tracciabilità e controllo e le tecnologie che garantiscono una maggiore tutela della privacy di cui al paragrafo 1 nonché le modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni fornite all'utilizzatore di cui al paragrafo 3. **Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 2.** Essi vengono adottati entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Ove possibile, negli atti di esecuzione la Commissione prevede un testo standard ad uso dei fabbricanti per quanto riguarda le informazioni che devono fornire ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 7

Obblighi degli Stati membri

Con effetto dal [36 mesi dopo l'entrata in vigore], le autorità nazionali rilasciano l'omologazione CE per quanto riguarda il sistema eCall di bordo ai nuovi tipi di veicoli, e ai nuovi tipi di sistemi, componenti ed entità tecniche separate relativi a eCall, progettati e costruiti per tali veicoli, conformi al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del medesimo.

Articolo 9

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [...] [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 7, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notificazione a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 bis
Atti di esecuzione

La Commissione adotta, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9 ter, paragrafo 2, atti di esecuzione che specifichino le seguenti misure di esecuzione:

- a) la procedura per l'omologazione CE;
- b) il sistema di numerazione della scheda di omologazione;
- c) il modello della scheda informativa;
- d) il modello della scheda di omologazione CE;
- e) il modello del marchio di omologazione CE.

Tali atti delegati vengono adottati entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Articolo 9 ter
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal "Comitato tecnico — Veicoli a motore" (CTVM) istituito dall'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46 /CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10
Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento

1. Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare ai fabbricanti in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e agli atti adottati ai sensi del presente regolamento. Essi adottano tutti i provvedimenti per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche delle stesse.
2. I tipi di non conformità soggetti a una sanzione comprendono almeno:
 - a) il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo;
 - b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione;
 - c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo, al rifiuto o al ritiro dell'omologazione;
 - d) le azioni contrarie alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6.**

Articolo 11
Modifiche alla direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV, VI e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dopo [trentasei mesi dalla data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

- 1) All'allegato I, sono aggiunti i seguenti punti 12.8., 12.8.1. e 12.8.2:

"12.8 sistema eCall

12.8.1 presenza sì/no (1)

12.8.2 descrizione tecnica o disegni del dispositivo.....";

- 2) All'allegato III, parte I, sezione A, sono aggiunti i seguenti punti 12.8. e 12.8.1.:

"12.8 sistema eCall

12.8.1 presenza sì/no (1);

- 3) La parte I dell'allegato IV viene modificata come segue:

- a) la seguente voce 71. è aggiunta alla tabella:

Voce	Oggetto	Atto normativo	Applicabilità									
			M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n. ...*	X			X						

* **GU: inserire il numero del presente regolamento.**

b) L'appendice 1 è così modificata:

i) alla tabella 1 è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce	Oggetto	Atto normativo	Questioni specifiche	Applicabilità e prescrizioni specifiche
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n. ...*		n.d.

ii) alla tabella 2 è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce	Oggetto	Atto normativo	Questioni specifiche	Applicabilità e prescrizioni specifiche
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n.....*		n.d.

* **GU: inserire il numero del presente regolamento.**

c) L'appendice 2 è così modificata:

i) al paragrafo 4, parte I è aggiunta la seguente voce 71: Veicoli della categoria M₁:

<u>Voce</u>	<u>Riferimento all'atto normativo</u>	<u>Prescrizioni alternative</u>
<u>71</u>	<u>Regolamento (UE)</u> <u>n. ...</u> <u>Sistemi eCall</u>	<u>Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.</u>

ii) al paragrafo 4, parte I è aggiunta la seguente voce 71: Veicoli della categoria N₁:

<u>Voce</u>	<u>Riferimento all'atto normativo</u>	<u>Prescrizioni alternative</u>
<u>71</u>	<u>Regolamento (UE)</u> <u>n. ...</u> <u>Sistemi eCall</u>	<u>Non si applicano le prescrizioni di detto regolamento.</u>

4) All'allegato VI, nell'appendice del modello A, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce	Oggetto	Riferimento dell'atto normativo ⁽¹⁾	Modificato da	Applicabile alle versioni
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n.....*		

6) **L'allegato XI è così modificato:**

a) All'allegato XI, nell'appendice 1, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁ ≤ 2 500 (¹) kg	M ₁ > 2 500 (¹) kg	M ₂	M ₃
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n. ...*	<u>G</u>	<u>G</u>	n.d.	n.d.

b) All'allegato XI, nell'appendice 2, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n.....*	<u>G</u>	n.d.	n.d.	<u>G</u>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

c) All'allegato XI, nell'appendice 3, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₁
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n.....*	<u>G</u>

d) All'allegato XI, nell'appendice 4, alla tabella è aggiunta la seguente voce 71.:

Voce	Oggetto	Riferimento all'atto normativo	M ₂	M ₃	N ₁	N ₂	N ₃	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄
71.	Sistema eCall	Regolamento (UE) n.....*	n.d.	n.d.	<u>G</u>	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

* **GU: inserire il numero del presente regolamento.**